


Il cliente può sempre pagare con il Pos

Il professionista senza apparecchiatura non rischia sanzioni ma la «mora del creditore»



Sono un geometra e vorrei conoscere esattamente gli obblighi in materia di Pos e le sanzioni a cui andrei incontro se non dovessi dotarmi di questo strumento, previsto da norme recenti. Ho letto articoli in cui si sostiene che la norma non è vincolante. Se sono obbligato a possedere un Pos, che cosa succede nel caso io decida di non farlo?

Siccome la banca a cui mi sono rivolto mi ha chiesto il pagamento di somme abbastanza importanti per la strumentazione Pos, i costi relativi posso addebitarli al cliente? Infine, perché, anziché semplificare l'attività dei lavoratori autonomi si rende ancora più difficile riscuotere quanto legittimamente dovuto per il loro lavoro?

T.U. - ANCONA

Pagine a cura di
Alessandra Pacchioni

Tecnicamente quello di dotarsi del Pos non è un "obbligo", ma un "onere". Nella pratica, significa che il cliente può pretendere di pagare con il bancomat. Con diverse ricadute a livello operativo. Ma andiamo con ordine.

Il 30 giugno 2014 - per effetto dell'articolo 9, comma 15-bis, del Dl Milleproroghe 150/2013 - è scattato l'obbligo per tutte le imprese e i professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (Bancomat). La norma è contenuta nell'articolo 15, comma 4, del Dl 179/2012 (convertito dalla 221/2012) e si applica a tutti i pagamenti superiori a 30 euro, come previsto dall'articolo 3 del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 24 gennaio 2014.

Con questa previsione si attribuisce al pagamento effettuato tramite Pos (Point of sale) la stessa efficacia liberatoria del pagamento "in contanti" ex articolo 1277 del Codice civile, con la possibilità per il consumatore o l'utente di scegliere la tipologia di pagamento preferita. Per il destinatario del pagamento (professionista, artigiano o impresa), è sorto quindi l'obbligo di attrezzarsi, per garantire al cliente

consumatore questa possibilità di scelta. Si tratta, cioè, di dotarsi di un terminale Pos che consenta di accettare il pagamento di beni e servizi con carte valide sui principali circuiti di debito.

Un punto spesso lamentato dai professionisti nelle prime settimane di applicazione della norma è quello dei costi, e a proposito è stato attivato anche un monitoraggio ufficiale (si veda la scheda a lato). Peraltro, è possibi-

L'ALTERNATIVA


Nulla vieta di concordare per iscritto e in anticipo una modalità alternativa di pagamento con il cliente come assegno o bonifico

le anche utilizzare recenti innovazioni tecnologiche che trasformano uno smartphone in un lettore Pos. In genere si tratta di connettere allo smartphone un piccolo dispositivo con tastiera digitale, che permette così di effettuare i pagamenti da parte dei clienti ed emette una ricevuta email, oltre allo scontrino digitale, che può divenire anche cartaceo con una stampante wireless. Il vantaggio, per l'esercente, dovrebbe essere il risparmio che queste tecnologie garantiscono rispetto al terminale Pos tradizionale fornito dalle banche.

Occorre, in ogni caso, valutare attentamente le varie offerte dal punto di vista del costo, delle garanzie, del supporto al cliente, per una scelta davvero consapevole dei pro e dei contro.

È comunque possibile, in fase di definizione del prezzo del bene o servizio fornito, che il professionista e il cliente si accordino preventivamente e per iscritto, sulle alternative al pagamento tramite Pos, individuando altre modalità del pagamento (bonifico bancario, assegno o contanti fino alla soglia di 1.000 euro, come previsto dall'articolo 49 del Dlgs 231/2007). Questo è anche il consiglio fornito dal Consiglio nazionale degli ingegneri all'indomani dell'entrata in vigore della normativa in questione. Anche il Consiglio nazionale forense, con la circolare 10-C-2014, ha affermato la centralità della volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente e avvocato) per l'individuazione delle forme di pagamento, per cui, «ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo».

Nella stessa circolare si affronta poi un altro importante aspetto: quello della effettiva "obbligatorietà" o meno, per l'esercente, della strumentazione Pos. A questo



proposito, sembra ormai accertato che non si possa parlare di obbligo ma di semplice onere. Questa è la posizione assunta per primo dal Consiglio nazionale forense e poi adottata dal ministero dell'Economia e delle finanze nella risposta all'interrogazione parlamentare 5-02936, che ha confermato tale interpretazione dell'articolo 15, comma 4, del Dl 179/2012. Essa si fonda sul fatto che, non essendo prevista dalla legge alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero adottare la strumentazione Pos, non si può parlare di un obbligo giuridico quanto piuttosto di un onere, che sorge solo nel caso in cui il cliente volesse pagare tramite carta di debito.

Tale evenienza potrebbe essere evitata, appunto, tramite un accordo scritto, preventivo tra l'esercente e il cliente. In mancanza di ciò, e nel caso in cui l'esercente non sia in possesso del terminale necessario per il pagamento con carta di debito, cosa succede? Se il cliente chiede di pagare con il bancomat (e solo con il bancomat), la conseguenza per il professionista è la cosiddetta mora del creditore, in quanto l'offerta di adempimento a mezzo di moneta elettronica vale come seria manifestazione della volontà di corrispondere il compenso. In particolare, il cliente-debitore non sarà

tenuto a versare gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma da lui dovuta e potrà sempre chiedere il risarcimento di eventuali danni (naturalmente, i danni andranno sempre dimostrati, ed è piuttosto difficile pensare che l'impossibilità di saldare il conto possa dar luogo, di per sé, a un danno). Ad ogni modo, sarà opportuno che l'esercente invii la richiesta di pagamento al domicilio del cliente e che si concordi i termini di pagamento del suo credito.

È evidente, in ogni caso, che le motivazioni sottostanti alla scelta del legislatore non sono solo quella di garantire al cliente/consumatore un maggiore ventaglio di strumenti di pagamento, ma anche di contrastare - sia pure in via indiretta - la diffusione dell'economia sommersa.

È vero che in molti casi la tracciabilità è assicurata dalle metodologie di pagamento generalmente in uso negli studi professionali, dove l'uso del contante risulta di fatto abbandonato da tempo. Il fatto che la nuova disposizione si applichi anche ad artigiani e imprese, però, potrebbe restringere ulteriormente l'area del contante e - nel contempo - favorire una riduzione dei costi per il servizio praticati dagli istituti di credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTENTI A...



COSTI FISSI E VARIABILI PER L'APPARECCHIATURA


Secondo quanto emerso al termine delle prime due giornate di confronto avviate dal ministero dello Sviluppo economico, il costo fisso per i terminali più innovativi, il cui funzionamento è basato su un collegamento via internet o attraverso una rete mobile, si aggira in media intorno ai 2-5 euro mensili, mentre per le apparecchiature più tradizionali, collegate alle reti interbancarie dedicate, la media è di 10-15 euro mensili. I costi variabili sono, invece, legati al numero e all'ammontare delle transazioni effettuate dalla clientela e dipendono dal tipo di circuito utilizzato (la stima comunicata dal ministero si aggira intorno al 1-1,5% rispetto all'entità delle transazioni). Spesso le due componenti di costo sono collegate: a costi fissi più alti possono essere associati costi variabili più bassi, e viceversa.

Il quadro



Interessate le imprese e i professionisti

Professionista, con o senza Albo, artigiano, imprenditore individuale o società, qualunque soggetto che esercita attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi: a tutti costoro si applica la nuova normativa in tema di Pos per i pagamenti di importi superiori ai 30 euro. Il legislatore ha così voluto dare la possibilità al cliente-consumatore di utilizzare una carta di debito o di credito come mezzo di pagamento




Quattro soluzioni tra cui scegliere

Dal Pos fisso al Pos cordless, dal Pos Gsm/Gprs, che ha un terminale portatile, abilitato a una Sim di telefonia mobile, al Pos Mobile (con cui è possibile pagare tramite carte di credito/bancomat, connettendo il Pos direttamente a uno smartphone o a un tablet). Per le prime tre tipologie i costi fissi all'anno dovrebbero aggirarsi sui 120-180 euro, per l'ultima sui 25-60 euro. I costi variabili sono, invece, legati al numero e all'ammontare delle transazioni effettuate



Rifiuto del professionista senza conseguenze

Nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite Pos. Il Consiglio nazionale forense ha precisato che la normativa «non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di Pos... ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento». Interpretazione avallata anche dal ministero dell'Economia



Il cliente non paga più gli interessi

La richiesta del cliente di pagare con il Pos vale come esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria (e non come esecuzione di una «prestazione diversa»). Pertanto, se il professionista non possiede la strumentazione Pos si crea la mora del creditore: il cliente si libera dall'obbligo di pagare gli interessi, ma resta obbligato a pagare il corrispettivo base, mentre l'esercente è tenuto a risarcire il debitore da eventuali danni




Quando manca il Pos è utile l'accordo in anticipo

In mancanza del Pos è possibile (anzi, consigliabile) che l'esercente si accordi preventivamente con il cliente in merito alla modalità di pagamento. Tale pattuizione può avvenire anche oralmente, risultando però (chiaramente) più semplice provare i termini dell'accordo se è scritto. Ciò è quanto consigliano numerose organizzazioni professionali come il Consiglio nazionale degli ingegneri e la Cna



Aumento del prezzo sempre possibile

Per non subire i costi legati alla strumentazione Pos, l'esercente può legittimamente aumentare il prezzo del bene o servizio da lui offerto. Il problema, se mai, è di carattere economico e di opportunità. In una fase di crisi come quella attuale non è consigliabile aumentare il prezzo dei servizi o delle prestazioni, anche per non rischiare di perdere i clienti. Viceversa, la presenza del Pos può essere pubblicizzata in chiave positiva



Nuovi obblighi in aggiunta a quelli del Dlgs 231/2007

Le previsioni in materia di Pos si aggiungono alle disposizioni del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, in tema di anticiclaggio, cioè agli obblighi di verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione di operazioni sospette (con sanzioni penali per chi non le rispetta), e al divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 1.000 euro (in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa dall'uno al 40% della somma trasferita)